

Stato; il magistrato di Santa Maria Capua Vetere ha comprato mezza pagina di un giornale ed ha dichiarato: « Abbiamo 30 mila processi, è il caos ». E ancora: il procuratore della repubblica di Palermo, dottor Grasso, ha lanciato un grido d'allarme denunciando di trovarsi in estrema difficoltà.

Badate che la procura di Palermo è quella più esposta nella lotta contro la mafia, che non si fa con le parole né con le affermazioni di principio, ma con i fatti ed organizzando queste strutture, che debbono essere opportunamente potenziate.

Occorre allora colmare ed aumentare gli organici per quanto riguarda sia i magistrati sia il personale amministrativo. Solo così le riforme potranno veramente decollare, altrimenti la situazione continuerà ad aggravarsi fino alla completa paralisi. Si muova dunque il Governo, onorevole sottosegretario, nella giusta direzione e prima che sia troppo tardi.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

**LUIGI SARACENI.** Desidero innanzitutto ringraziare il collega Marotta per avermi consentito di anticipare il mio intervento che, in termini di tempo, sarà molto più breve di quello che poi potrà svolgere lo stesso collega Marotta.

Anch'io credo ci si debba comunque augurare che dopo questo passaggio quello presso il Senato sia l'ultimissimo. Spero che l'altro ramo del Parlamento non si risenta troppo della « stroncatura » di alcune norme introdotte nel testo previo un consenso che era stato acquisito anche dai colleghi senatori proprio per non trovarsi di fronte a sorprese che invece poi si sono verificate e mi auguro che tali « stroncature » non determinino una reazione che porti a non approvare il provvedimento.

Disponendo soltanto di pochissimi minuti non potrò ovviamente parlare in modo complessivo del testo in esame e quindi neanche delle tante cose buone in esso contenute. Parlerò invece dell'occa-

sione perduta — a mio avviso una grande occasione perduta — di questo provvedimento. Mi riferisco, in particolare, alla famosa questione dell'assetto da dare all'ufficio ed alle funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare. Per anni si è strillato — a volte con enfasi eccessiva — in merito al cosiddetto appiattimento del GIP e del GUP sul pubblico ministero, sulla mancanza di terzietà e di indipendenza, su un legame troppo stretto tra l'ufficio del pubblico ministero e quello del giudice per le indagini preliminari. Per rispondere a questa esigenza, sia pure enfatizzata, a volte allarmisticamente, propagandisticamente e strumentalmente, anche la proposta originaria del provvedimento in esame partiva dalla constatazione di due dati, a mio avviso incontrovertibili, cioè che il giudice per le indagini preliminari ed il giudice dell'udienza preliminare non hanno, come dire, una specifica professionalità, nel senso che per avere l'attrezzatura tecnica per fare il giudice per le indagini preliminari non è necessaria una professionalità specifica, tant'è che all'inizio si temeva che quel giudice sarebbe stato di serie B perché avrebbe dovuto fare piccole cose. Non vi è quindi la necessità di una specifica professionalità tecnica. Di una cosa però il giudice per le indagini preliminari ed il giudice dell'udienza preliminare hanno bisogno, che è la loro vera professionalità, ossia la capacità di indipendenza e di equidistanza dalle parti. Quella è la vera professionalità, la loro autorevolezza anche di fronte al pubblico ministero.

Partendo da questa inconfutabile verità, che aveva avuto anche la sperimentazione della prassi, quella originaria proposta dava una risposta fondata su questa osservazione, ancora della prassi: il problema della terzietà, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della equidistanza fra le parti si pone per il giudice dell'udienza preliminare, come la pratica dimostra, molto di più di quanto non avvenga per quello del dibattimento o del tribunale del riesame. Perché si pone in termini così specifici — e per alcuni allarmanti — per

il giudice dell'udienza preliminare? Non certo perché quest'ultimo ha una particolare inclinazione alla subalternità, una naturale subalternità verso il pubblico ministero o perché abbia un'insufficiente specializzazione. La ragione della minore terzietà, della minore capacità di essere equidistanti dipendeva, dipende e, ahimé, continuerà a dipendere essenzialmente dalla contiguità della sua funzione con quella del pubblico ministero, dal fatto che il baricentro della funzione del GIP e del GUP si trova all'interno della fase delle indagini e che questi sono estranei, isolati dalla cultura, dalla logica e dalla prassi del dibattimento. Senza dubbio, naturalmente a parità delle altre qualità personali, un giudice per le indagini preliminari e, in particolare, un giudice dell'udienza preliminare che sia anche un buon giudice del dibattimento ha sicuramente maggiore capacità di essere equidistante e terzo rispetto alle parti; su questo punto c'è poco da discutere. Un giudice siffatto avrebbe maggiore autorevolezza e maggiore capacità di resistere alle suggestioni dell'accusa.

Qual era lo strumento che si riteneva idoneo a raggiungere il risultato dell'acquisizione di una maggiore autorevolezza ed indipendenza? La « circolazione » delle culture e delle prassi e, quindi, un giudice per le indagini preliminari e un giudice dell'udienza preliminare che, contemporaneamente, ovviamente in procedimenti diversi, svolgessero anche le funzioni di giudice del dibattimento. Questa previsione normativa, però, non la si è voluta per convergenti e legittimi interessi, che sono riusciti ad escludere una soluzione che, addirittura, il collega Marino riteneva pericolosa.

Il Senato aveva trovato un compromesso: la rotazione triennale. A quel punto, alcuni di coloro che si erano opposti all'originaria impostazione, hanno « scoperto » che la rotazione non andava bene.

Il provvedimento va certamente approvato ma, secondo me, abbiamo perso una grande occasione; non vi è dubbio che l'elevazione della rotazione a sei anni non

risolve alcuna questione in quanto, al termine dei sei anziché dei tre anni, avremo gli stessi problemi: il cambio, il fatto che i nuovi avranno poca esperienza e le persone che tratteranno gli ultimi processi. Secondo me, però, il vero obiettivo non era l'avvicendamento, l'articolo 60, ma l'articolo 61, quello dei « galloni »; non mi riferisco all'onorevole Galloni, per carità, ma ai galloni nel senso dei gradi, acquisiti nel 1989 con un singolare decreto-legge. Tale è la forza di chi ha sollecitato la soppressione della norma relativa ai « galloni » che, raggiunto il risultato perseguito, quelle voci si sono immediatamente acquietate, a dimostrazione del fatto che con la questione della rotazione dei GIP non avevano nulla a che vedere.

In conclusione, Presidente, certamente la politica deve essere sensibile alle sollecitazioni che vengono dall'esterno, non deve essere sorda, ci mancherebbe altro. Le conclusioni politiche che si devono trarre da questa vicenda, però, le espongo con disagio e amarezza; non si tratta di ascoltare le esigenze segnalate dal paese, ma di una subalternità ad interessi di carattere corporativo. La destra, l'opposizione, fa la sua parte; credo, purtroppo, che se questa maggioranza e questo Governo non riusciranno a scrollarsi di dosso, almeno in materia di giustizia, la subalternità da tali istanze corporative, le difficoltà che già hanno davanti aumenteranno sempre di più.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE MAROTTA.** Signor Presidente, rappresentante del Governo, egregi colleghi, debbo innanzitutto constatare che parliamo in un'aula paurosamente e desolatamente deserta; eppure, stiamo trattando problemi dei quali pare che tutti si interessino! Tuttavia, se vi è una sede dalla quale può derivare l'opportunità di presentare o meno un emendamento anziché un altro, è proprio quella della discussione sulle linee generali. Se la gente non comprende quali sono i punti delicati

sui quali discutere e non sente le ragioni di colui il quale sostiene il contrario, non capisco come noi possiamo assolvere bene al nostro mandato. Questo lo dico per sfogo, perché poi, tra l'altro, molti colleghi che sono intervenuti nel dibattito, *locuti sumus* e se ne sono andati!

LUIGI SARACENI. Leggerò attentamente sul resoconto stenografico il tuo intervento.

RAFFAELE MAROTTA. Non voglio che sia letto, ma sapere che cosa fare e che cosa non fare.

LUIGI SARACENI. Sai quanto sono attento a quello che tu dici!

RAFFAELE MAROTTA. Non mi riferivo a te.

Stiamo esaminando il testo unificato dei progetti di legge che è conosciuto come « legge Carotti », dal nome dell'illustre collega relatore sul provvedimento, e che è il frutto della unificazione di un disegno di legge e di numerose proposte di legge. Dopo avere ampiamente discusso in Commissione la prima volta, la Camera lo ha approvato il 10 febbraio 1999; il Senato ce lo restituì con alcune modifiche e lo approvò nella seduta del 6 ottobre ultimo scorso.

Dicevo che il Senato ha apportato delle modifiche che, contrariamente a quanto può apparire scorrendo il testo, non sono numerose: alcune sono semplicemente di carattere formale ed altre le possiamo definire « topografiche » o sistematiche perché, ad esempio, inseriscono una disposizione in un determinato articolo anziché in un altro; ed altre sono di carattere sostanziale.

Alcune di queste modifiche di carattere sostanziale sono condivisibili perché, a mio giudizio, sono migliorative, altre lo sono meno; ed infatti, nel corso dell'esame in Commissione del provvedimento alcune le abbiamo ulteriormente modificate ed altre sono state interamente soppresse.

Entrando nel merito del provvedimento, vorrei evidenziare il fatto che i primi sei articoli non presentano alcuna difficoltà; si è trattato sostanzialmente di un alleggerimento del carico giudiziario del tribunali che, dal 2 giugno 1999, hanno avuto tutte le cause che pendevano presso le preture. Si è allora provveduto al trasferimento di alcune di queste cause al giudice di pace, rispettando però la competenza per valore perché, quando è stata aumentata la competenza per valore del pretore e del giudice di pace, si è affermato che le cause sarebbero rimaste presso il giudice presso il quale pendevano. Ciò ha comportato che molte cause che pendevano presso il pretore fossero diventate di competenza per valore del giudice di pace; per cui, nell'ambito di tale competenza, i processi sono stati trasferiti al giudice di pace. Sottolineo inoltre che sono state trasferite al giudice di pace anche alcune cause che già appartenevano ad esso, ma a decorrere dal 1° maggio del 1995, e che in precedenza erano di competenza del pretore: mi riferisco, ad esempio, alle cause riguardanti l'apposizione di termini, le immissioni non tollerabili e via dicendo. Sono state invece trasferite alle sezioni stralcio alcune cause che appartenevano *ratione materiae* alla competenza del pretore (*nulla quaestio*).

Il Senato ha individuato molto opportunamente il giudice di pace territorialmente competente (articolo 2): si tratta del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale la causa da trasferire pendeva. Su questo punto verranno forse presentati alcuni emendamenti, ma io non ritengo che ciò sia opportuno perché la competenza territoriale è una competenza derogabile (articolo 38 del codice di procedura civile).

Sicché, ove per avventura o disavventura una causa fosse trasferita ad un giudice di pace territorialmente non competente, le parti — lo dice la legge — hanno tutto il diritto, nella prima udienza fissata dal giudice di pace, di eccepire l'incompetenza.

Trattandosi di una competenza territoriale derogabile, se questo non avviene alla prima udienza, non c'è niente da fare e la competenza rimane radicata presso quel giudice. Quindi, non vi sono problemi: una parte si attiverà e avrà tutti i diritti impregiudicati. Mi permetterei pertanto di scongiurare la presentazione di eventuali emendamenti su questo punto.

Noi avevamo creato uno sportello, cosiddetto di giustizia, presso la cancelleria di qualsiasi giudice di pace per il deposito di atti e per il deposito di dichiarazioni. L'articolo è stato però soppresso, forse perché — parliamoci chiaro — il personale delle cancellerie dei giudici di pace può darsi che non abbia la capacità organizzativa che si richiede per ricevere questi atti e per poi trasmetterli ai vari uffici giudiziari competenti di tutta Italia.

A mio giudizio, è stata importante, per la mia tesi, la soppressione della famosa oblazione dei delitti. Mi permetto di dire che quella tesi la sostenevo io, ma non riuscì a passare in Commissione giustizia, dove si arrivò ad un accomodamento: per i delitti perseguibili a querela occorreva il non dissenso del querelante perché si potesse procedere alla oblazione dei delitti. Opportunamente, il Senato ha abolito la previsione dell'oblazione dei delitti punibili con pene alternative. È giusto! E mi permetto, anche qui, di scongiurare la presentazione di emendamenti contrari per la ragione che l'oblazione è un istituto di diritto pubblico che estingue i reati: essa è concepibile solo in ordine alle contravvenzioni che tutelano gli interessi della generalità e non dell'individuo. Infatti, non si troverà mai una contravvenzione punibile a querela della persona offesa, perché non vi è una persona determinata offesa da un reato contravvenzionale. Invece, in ordine ai delitti, se è vero che vi è la lesione del bene comune, vi è essenzialmente la lesione del bene dell'individuo. Allora, se lo Stato può disporre delle sue cose, non può disporre dei beni dell'individuo, del cittadino, del privato (non so se ho reso bene l'idea). Quindi, una oblazione in ordine ai delitti, secondo me, non è concepibile.

Vi sono poi i delitti perseguibili a querela. Lo Stato, per un verso, afferma di voler procedere in seguito alla presentazione di una querela da parte della persona offesa ma, per un altro verso, dice all'offensore, all'imputato, a colui che ha commesso il fatto, che può obolare il delitto. Secondo me, questo modo di agire è schizofrenico e, poi, monetizza il delitto.

Dunque, mi devo riconoscere nelle considerazioni del senatore Fassone e del professor Smuraglia, pur appartenendo ad una parte politica contraria a quella a cui appartengono i predetti senatori. Si tratta delle stesse considerazioni che io facevo valere in sede di Commissione, ma che purtroppo non ebbero buon esito.

Noi avevamo modificato — e il Senato ha introdotto a sua volta una modifica — l'articolo che prevede la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena. Però, opportunamente, abbiamo soppresso questo articolo perché nei provvedimenti relativi agli interventi in materia di sicurezza è già prevista la revisione dell'istituto. Perciò, per evitare che la destra non sappia quello che fa la sinistra, noi opportunamente l'abbiamo soppressa per discuterne in quell'altra sede. Conseguentemente, abbiamo soppresso la disposizione che riguardava l'articolo 165.

Veniamo all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, divenuto l'articolo 9 del testo della Commissione al nostro esame, con il quale si attribuisce la competenza al tribunale nella composizione monocratica e collegiale. Collega Carotti, l'addebito maggiore che si faceva alla legge istitutiva del giudice unico era che il tribunale in composizione monocratica potesse giudicare su reati punibili con pena fino a venti anni di reclusione: effettivamente, la critica era opportuna ed il Senato, quindi, ha opportunamente modificato la norma, prevedendo una competenza per reati punibili con pena non superiore ai dieci anni (quindi dimezzando il relativo periodo di reclusione). Oltre al criterio quantitativo, però, il Senato ha introdotto anche un criterio qualitativo, indicando una serie di delitti che, indipendentemente dalla pena edit-

tale, sono di una gravità tale per cui si ritiene di attribuirli al tribunale in composizione collegiale.

Di conseguenza, l'ampliamento della competenza del tribunale in composizione monocratica è poca cosa rispetto all'originaria competenza del pretore in materia penale (articolo 7): la differenza è, direi, irrisoria. D'altronde, il pretore è giudice monocratico per eccellenza e noi abbiamo ampliato di poco la relativa competenza: sono infatti pochi i reati aggiuntivi previsti, esclusa la serie di reati su cui si interverrà con un emendamento, escludendone alcuni che sono già punibili con pena superiore ai dieci anni e che, dunque, già rientrano nella competenza del tribunale in composizione collegiale. Condivido quindi pienamente il testo dell'articolo approvato dal Senato, in quanto alla Camera non avevamo previsto l'opportuna riduzione di competenza di cui all'articolo 9 del testo in esame.

Quanto all'articolo 14 del testo del Senato, recante disposizioni sull'incompatibilità, a mio avviso, abbiamo fatto bene a prevederne la soppressione. Ricordo infatti la discussione sul decreto-legge n. 145 del 1999, che riproponeva la stessa incompatibilità, con le testuali eccezioni previste alle lettere *b)*, *c)* e *d)*: nel testo in esame, vi è solo una novità relativa alla norma che dovrebbe essere di chiusura, la quale fa riferimento al giudice che abbia emesso un provvedimento che incida addirittura sulla responsabilità dell'indagato. In ogni modo, nessun giudice per le indagini preliminari può emanare provvedimenti sulla responsabilità dell'imputato; eventualmente, troviamo una motivazione sulla responsabilità nella sentenza di condanna del giudice del dibattimento, molte volte insufficiente. Il giudice per le indagini preliminari, però, giudica sull'esistenza o meno di indizi più o meno gravi, non certo sulla responsabilità. Abbiamo quindi una norma che si vorrebbe di chiusura, ma che non è tale.

Vi è, comunque, una ragione sostanziale per la quale abbiamo voluto la soppressione dell'articolo 14 del testo del Senato, sulla quale abbiamo incontrato il

consenso anche dell'illustre relatore: vogliamo che il giudice dell'udienza preliminare non abbia alcuna contiguità con il pubblico ministero. Forza Italia è per la separazione delle carriere, perché, se vogliamo veramente un giudice terzo, la separazione delle carriere è inevitabile: credo che *tractu temporis* lo capiranno tutti. Comunque, a parte la separazione delle carriere, deve almeno esservi una netta distinzione delle funzioni, per cui non si può passare facilmente dall'una all'altra, senza esami e così via. Parliamoci chiaro: il pubblico ministero deve avere attitudini diverse da quelle del giudice; personalmente, ho sempre fatto il giudice e non avrei saputo fare il pubblico ministero. Questo è pacifico, lo sanno tutti, tant'è vero che la soppressione dell'articolo 14 è stata approvata su parere conforme dell'illustre relatore, che ha presentato un emendamento al riguardo, ed anche su parere conforme del Governo, nonché della stragrande maggioranza della Commissione, forse con l'opposizione soltanto di uno o due colleghi.

Allora, se tutti abbiamo la stessa opinione al riguardo, dobbiamo avere il coraggio di affermare il principio: siamo tutti convinti che si debba arrivare alla separazione delle carriere, o quanto meno alla distinzione netta delle funzioni, se vogliamo avere un giudice terzo e tuttavia nessuno ha il coraggio di affermarlo chiaramente sul piano politico.

Passiamo ad altre due modifiche importanti. Abbiamo detto che il giudice dell'udienza preliminare può indicare, ove ritenga che le indagini siano incomplete, quelle da compiere ulteriormente e fissa un termine per l'espletamento delle stesse. Inoltre, egli fissa la data dell'udienza successiva.

Comunque, ciò è già previsto dall'attuale codice, quindi la modifica importante nel testo unificato del relatore Carotti riguarda il fatto che il giudice dell'udienza preliminare — correggetemi se sbaglio — ha la possibilità di assumere d'ufficio prove che siano decisive per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. Apriti cielo! Non capisco

perché anche una parte dell'avvocatura sia contraria; si tratta, infatti, di sopperire ad una lacuna del difensore: non si possono acquisire prove che inducano a rinviare a giudizio l'imputato — vale a dire prove a lui contrarie —, ma penso sia nella logica delle cose acquisire prove a suo favore. La legge dice che persino il pubblico ministero può assumere prove, o meglio informazioni, a favore dell'imputato. Perché non dovrebbe poterlo fare il giudice? A mio avviso, non si viola il principio *ne eat iudex ex officio* perché, ripeto, al giudice dell'udienza preliminare viene richiesto di rinviare a giudizio, quindi deve poter fare tutto ciò che attiene al non rinvio a giudizio; pertanto, non vedo perché anche la mia parte politica non sia tanto d'accordo sul punto.

Un'altra innovazione importantissima, che vi prego di considerare con molta attenzione, mi sembra costituisca la chiave di volta per molti aspetti della questione. Onorevole Carotti, mi ascolti attentamente perché vorrei sapere se ho torto o ragione. Mi riferisco ai poteri del giudice dell'udienza preliminare che deve pronunciare sentenze di non luogo a procedere; si tratta di un'innovazione contenuta nel testo unificato del relatore Carotti sul quale si sono concentrate alcune critiche. Il giudice deve procedere a pronunciare sentenze di non luogo a procedere non solo quando manchino elementi di prova, ma anche quando questi siano insufficienti, contraddittori o non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Anche in questo caso non si può parlare di una violazione del principio *ne eat iudex ex officio* per la ragione che prima dicevo. Il punto è il seguente: alcuni fanno questa affermazione sulla base addirittura del codice Rocco, ormai superato. Si dice che vi può essere un caso in cui l'indizio sia sufficiente per rinviare a giudizio, ma non per giungere alla condanna. Ciò poteva essere affermato in passato, ma non oggi perché la distinzione tra elementi o indizi e prove è data dal fatto che si può definire prova solo quella che viene assunta in dibattimento, nel contraddittorio delle parti e

davanti a un giudice terzo. Questo è il punto; la stessa informazione assunta dal pubblico ministero non si chiama prova non perché non lo sia, ma perché non è stata assunta secondo i suddetti criteri.

Ma se noi *a priori* abbiamo la prova, la convinzione, la certezza che quegli elementi assunti nel corso delle indagini preliminari, anche se resistono in dibattimento, non sono sufficienti a far condannare, perché rinviare a giudizio? È una balordaggine.

Ho letto sul giornale che ieri un alto magistrato ha affermato che gli indizi sufficienti per rinviare a giudizio possono non essere sufficienti per una condanna. No, oggi vi sono le indagini preliminari e quelle dichiarazioni e informazioni non si possono definire prove, a prescindere dal loro contenuto; la prova può essere anche schiacciante, ma si deve formare in dibattimento. Se gli elementi assunti nel corso delle indagini preliminari, a giudizio di chi li ha assunti e poi del giudice per le indagini preliminari, non sono *a priori* sufficienti per la condanna, non si può rinviare a giudizio. Questo è ovvio, secondo me, altrimenti potremmo rinviare a giudizio tutti, tanto poi si vede in dibattimento. Non è più così!

Vogliamo dare un contenuto a questa udienza preliminare? Altrimenti togliamola, rinviemo tutti a giudizio e si vedrà in dibattimento. Non è così, Carotti? Quindi, non è una sciocchezza quella che è stata introdotta dal « testo Carotti » a tale proposito, né è una forzatura. Da un punto di vista filosofico, non è la stessa cosa se la prova manca oppure è insufficiente o contraddittoria. Che differenza c'è? Se è contraddittoria, non prova niente; se è insufficiente, non prova niente, per la ragione stessa che è insufficiente. Non so se ho torto o ragione.

Quella assunta dal pubblico ministero non si chiama prova solo perché non si tratta del luogo deputato alla formazione della prova, che potrebbe anche essere schiacciante, ma costituirà una prova solo se resisterà in dibattimento. Ma se quell'indizio, quell'elemento, anche se resiste a pieno titolo in dibattimento, non è suffi-

ciente a farmi condannare, non debbo essere rinviato a giudizio. È giusto? Benissimo, ho il consenso dell'illustre relatore. Con eventuali emendamenti dovremo « rintuzzare » in questo senso: questa è la mia opinione personale, perché in questo momento non conosco bene il parere del gruppo. Mi pare che siano insormontabili queste mie considerazioni su tale differenza formale: nel chiuso di quattro mura non si possono raccogliere prove; se sono stati raccolti indizi che non sono sufficienti a farmi condannare non devo essere rinviato a giudizio. Oltretutto, vi è l'articolo 125 delle norme di attuazione che dispone che il pubblico ministero ha il dovere di chiedere l'archiviazione se gli elementi non sono idonei a sostenere l'accusa: è quanto afferma l'articolo di cui stiamo parlando.

Vi è poi un'altra norma che è stata introdotta dal Senato e che condivido, quella relativa all'avviso della conclusione delle indagini. Si va verso una sempre più accentuata giurisdizionalizzazione dell'udienza cosiddetta preliminare: debbo essere avvisato e debbo anche poter estrarre copia dei documenti e presentare memorie, altrimenti come mi presento? Sono cose ovvie secondo me. Quindi il Senato ha fatto molto bene — noi non lo avevamo fatto — ad introdurre l'articolo 20, che poi è diventato l'articolo 15 nel nostro testo, per la soppressione di alcuni articoli.

Anche per quanto riguarda i provvedimenti speciali vi è stata qualche modifica opportuna. Ad esempio, il giudizio abbreviato si può chiedere anche senza il consenso del pubblico ministero, anche nel giudizio direttissimo, immediato e nell'udienza preliminare, che posso far fissare proprio a tal fine. Anche per quanto riguarda il patteggiamento vi è qualche modifica.

Per la verità su quella modifica di cui all'articolo 35, onorevole Carotti, relativamente alla possibilità di condizionare il patteggiamento alla concessione del beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali o della detenzione cosiddetta domiciliare in un primo momento fui d'ac-

cordo. Ora non la condivido più perché la concessione del beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali presuppone un'osservazione sulla persona per un periodo minimo di un mese in un istituto. Come può effettuarsi questo controllo mentre è in corso un dibattimento? Vi è poi un'altra ragione, e cioè che è revocabile. Poiché, secondo la nostra previsione, a sostituirla deve essere lo stesso giudice del dibattimento, chi deve revocarla? Il giudice del dibattimento, il giudice della sentenza? Secondo me, opportunamente, il Senato — *re melius perpensa* — ha eliminato questo articolo 35, sul quale fino alla settimana scorsa ero contrario per le ragioni che prima ho espresso.

Mi avvio a conclusione, signor Presidente. Opportunamente il Senato ha anche soppresso la disposizione secondo la quale in caso di contestazione, di cui all'articolo 500, solo quella parte delle dichiarazioni rese al pubblico ministero che sono state contestate andrebbe acquisita al fascicolo del dibattimento. Infatti si tratta di una dichiarazione inscindibile ed è per questo che sono favorevole alla soppressione di quella modifica che noi volevamo apportare all'articolo 500. La dichiarazione resa, se viene contestata, deve essere tutta acquisita al fascicolo; non può essere acquisita solo parzialmente, almeno secondo la mia opinione.

Anche per quanto riguarda la citazione diretta è stato compiuto un passo in avanti. Il pretore giudice monocratico non teneva l'udienza preliminare, rinviando a giudizio direttamente per i reati di sua competenza — quelli con una pena fino a quattro anni — e per una serie di reati ulteriori che prescindevano dalla pena, anche se maggiore: violenza e minaccia a pubblico ministero, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a magistrato in udienza, violazione di sigilli, favoreggiamento reale, maltrattamenti in famiglia, rissa aggravata, omicidio colposo, furto aggravato, ricettazione. Oggi questa possibilità è stata ristretta e quindi il filtro dell'udienza preliminare si è allargato, secondo la previsione Carotti, perché sono esclusi i reati di omicidio colposo, di

favoreggiamento reale, di maltrattamenti in famiglia, di violazione di domicilio aggravata. Qui vale la stessa considerazione che abbiamo fatto per il tribunale in composizione monocratica e collegiale: avevamo il pretore giudice penale monocratico che decideva senza udienza preliminare su tutti i reati che prima ho indicato. Ora invece la serie di reati è stata ristretta e quindi il filtro dell'udienza preliminare è allargato perché si estende anche al favoreggiamento, ai maltrattamenti in famiglia, alla violazione di domicilio aggravata e all'omicidio colposo. Quest'ultimo è un reato delicatissimo perché l'elemento soggettivo della colpa (non parliamo di quella professionale) è difficilmente accertabile, in quanto bisogna cercare di capire il momento in cui un soggetto, dovendo fare una cosa, non l'ha fatta. Non ci si deve fermare al momento della commissione del fatto, nel senso che l'azione deve essere valutata in riferimento a momenti precedenti in cui, dovendo fare una cosa, questa non è stata fatta.

L'articolo 60 è stato opportunamente modificato dalla Commissione. Avevo proposto cinque anni ma il relatore, giustamente, ha affermato che si trattava di un periodo breve ed ha proposto una durata di sei anni per la funzionalità degli uffici cosiddetti minori. Collegli, se vi è un tribunale che funziona è proprio il tribunale minore! Vi saranno pure tribunali che debbono essere soppressi, ma il modello del tribunale di grandi dimensioni è un modello sbagliato, da distruggere.

In conclusione, considerato che per quanto da me affermato il provvedimento al nostro esame è largamente migliorativo rispetto a quello che è stato approvato dalla Camera dei deputati con l'astensione dei deputati del gruppo di Forza Italia, ritengo che il mio gruppo non possa non esprimere almeno la propria astensione. Non so, tuttavia, quale sia il suo orientamento. A mio personale avviso, il provvedimento al nostro esame deve essere approvato.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

**ANTONIO BORROMETI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottolineare alcuni passaggi che giungono alla nostra attenzione a seguito delle modifiche introdotte dal Senato. Purtroppo, anche per il provvedimento al nostro esame, come è accaduto per la competenza penale del giudice di pace, ci troviamo stretti tra l'esigenza di una rapida approvazione, per la necessità che entri in vigore la riforma, e la necessità, altrettanto stringente, di rivedere alcune delle novità introdotte dal Senato, che — almeno in qualche caso — ci sembrano di ardua condivisione.

Vorrei associarmi alla considerazione espressa nei confronti del relatore per il lavoro impegnativo che ha portato avanti, anche se, probabilmente, il Senato è riuscito a sfuggire alla sua « giurisdizione », in quanto alcune delle novità introdotte dall'altro ramo del Parlamento sembrano, come ho già detto, difficilmente condivisibili. Ciò non solo e non tanto per la riduzione della monocraticità del giudice — che risponde a sollecitazioni provenienti da più parti, volte ad un recupero di una maggior collegialità, ma che si pone, peraltro, in contraddizione con l'attribuzione al giudice monocratico di tutta la materia relativa agli stupefacenti — quanto, soprattutto, per alcune modifiche che vanno dalla soppressione del cosiddetto « sportello giustizia » (previsto dall'articolo 7 del testo approvato dalla Camera dei deputati), alla riscrittura della sospensione condizionale, alla previsione di una temporaneità molto estesa per i giudici delle indagini preliminari, fino ad un certo sfavore che complessivamente è dato cogliere con riferimento ai riti alternativi.

Ritengo condivisibile la scelta operata nel testo esitato dalla Commissione giustizia della Camera nell'ultima lettura: in qualche caso esso modifica — laddove è indispensabile — le nuove previsioni del Senato; in altri casi, si propone di stralciare tali previsioni; in ogni caso, mi

sembra sia improntato ad una linea di equilibrio più che di mediazione; si tratta di una linea corretta, vista la necessità di pervenire ad una veloce entrata in vigore del testo e di consentire l'entrata in funzione del giudice unico in materia penale a partire dal 2 gennaio 2000: non è assolutamente ipotizzabile un ulteriore rinvio ed una ulteriore permanenza nell'attuale condizione di limbo. Attualmente ci troviamo, infatti, in mezzo ad un guado senza sapere esattamente come ci si deve regolare; le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti!

La Commissione giustizia della Camera ha opportunamente elaborato un testo che si preoccupa di far in modo che la riforma possa entrare in vigore come previsto e che si preoccupa, altresì, di inserire alcune modifiche che riteniamo assolutamente indispensabili.

Per quanto attiene alla soppressione del cosiddetto sportello giustizia, di cui parlavo in precedenza, io sarei stato favorevole (anche per superare in qualche modo i problemi organizzativi che il Governo aveva evidenziato al Senato e che poi avevano dato luogo all'intervento soppressivo) ad escludere, almeno per il momento, lo sportello per tutto il settore civile, per l'obiettivo difficoltà, di cui tutti ci rendiamo conto, provocata dal deposito in un qualsiasi ufficio giudiziario dei fascicoli del civile. Avrei invece mantenuto lo sportello per il settore penale. La soluzione radicale a me francamente appare eccessiva, ma tant'è: ne prendiamo atto.

Concordiamo invece sulla soluzione dello stralcio per quanto attiene alla sospensione condizionale della pena con le modalità che ci ha consegnato il Senato, per trattare la materia nell'ambito del provvedimento sulla sicurezza dei cittadini. In proposito avevamo espresso perplessità ed avevamo anche presentato un emendamento parzialmente soppressivo della nuova previsione inserita dal Senato, per evitare che la sospensione condizionale potesse essere legata — come si leggeva nella disposizione approvata dall'altro ramo del Parlamento — a determi-

nate prescrizioni funzionali alla rieducazione del condannato, peraltro non meglio specificate, di talché l'interprete, il giudice chiamato ad applicare questa norma, avrebbe potuto legare alle cose più disparate la sospensione condizionale della pena, il che francamente ci lasciava estremamente perplessi. Da qui la necessità di una riscrittura, che avevamo sollecitato con l'emendamento che, insieme con altri colleghi, avevo presentato. La questione ovviamente si riproporrà quando affronteremo il problema in sede di esame del pacchetto sulla sicurezza dei cittadini.

Rappresenta invece un punto di equilibrio accettabile — come opportunamente è stato poc'anzi sottolineato — l'allungamento a sei anni del limite di permanenza nell'ufficio del GIP. Anche in questo caso, assieme ad altri colleghi del mio gruppo, in Commissione giustizia avevo presentato un emendamento soppressivo della norma che prevedeva la permanenza triennale, inserita dal Senato, rispetto alla quale, a mio avviso, a ragione era stata sollevata tutta una serie di perplessità, soprattutto per le conseguenze di carattere organizzativo che si sarebbero determinate nei tribunali medio-piccoli. Condivido quanto or ora affermato dall'onorevole Marotta in ordine alla funzionalità dei tribunali medio-piccoli, giacché non è nei megatribunali che si amministra la giustizia in modo esemplare: anzi, spesso si tratta di uffici oltremodo intasati, nei quali l'utente della giustizia paga il prezzo dell'intasamento, mentre negli uffici più piccoli la giustizia, come dire, è più a misura d'uomo. Credo che di queste esigenze di funzionalità il legislatore in qualche modo si debba fare carico: l'efficienza è un valore in sé e va in qualche modo ricercata, soprattutto in quei tribunali in cui la presenza di un numero ridotto di magistrati non consentirebbe quella rotazione che la norma prescriveva.

Come dicevo in precedenza, dall'esame del testo non può non cogliersi un orientamento scarsamente favorevole verso i cosiddetti riti alternativi, testimoniato da alcune norme, dall'esclusione del maggiore aumento di pena per l'abbreviato — che

pure in Commissione al Senato era stato inserito, ma che l'Assemblea ha eliminato —, oltre che dalla soppressione dell'articolo 35 nel testo della Camera. Tale soppressione è assolutamente incomprensibile, perché produce l'effetto di disincentivare il patteggiamento, modificando, tra l'altro, una disposizione che noi guardavamo con grande favore perché andava nella direzione auspicata, quella cioè di affidare al giudice della cognizione la decisione in ordine all'applicabilità delle cosiddette pene alternative.

È di qualche giorno fa l'intervento del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura — del quale credo continueremo a parlare in occasione dell'esame dell'articolato — con il quale è stata sottolineata la particolare difficoltà nella quale si è venuta a trovare la giustizia, visto il pericolo di prescrizione di un numero rilevantissimo di processi. È del tutto evidente che l'unico modo per evitare che si continuino a far cadere in prescrizione i processi sia quello di incentivare i riti alternativi ed evitare che si arrivi al dibattimento con la frequenza attuale, un lusso che credo non possiamo più permetterci.

In modo assolutamente incomprensibile rispetto a questa esigenza, invece, le indicazioni del testo approvato dal Senato vanno in tutt'altra direzione. Poiché sempre dal vertice del Consiglio superiore della magistratura vengono giustamente lamentati vuoti di organico, soprattutto al sud, credo che, come opportunamente ha fatto (riprenderò questo discorso quando esamineremo l'articolato, non solo perché ora siamo tra pochi intimi, ma sperando comunque in un auditorio più numeroso), il Consiglio superiore della magistratura ed i suoi vertici dovrebbero allo stesso modo interrogarsi non solo sulla direzione di marcia del Parlamento, dando legittimamente autorevoli indicazioni sulle quali bisogna riflettere, ma anche sull'applicazione che è stata fatta finora di alcune norme approvate dal Parlamento in questa legislatura. Mi riferisco, in particolare, al provvedimento di legge, del quale sono stato relatore, relativo al trasferimento

d'ufficio dei magistrati nelle zone disagiate delle regioni meridionali e sulle cosiddette tabelle infradistrettuali.

È assolutamente indubbio che se quella norma, che imponeva la copertura delle sedi « difficili » di alcune regioni, fosse stata applicata dal Consiglio superiore della magistratura come previsto, il vicepresidente del medesimo Consiglio non si sarebbe lamentato, a fine 1999, dei vuoti di organico nelle regioni del sud. Allo stesso modo, se le tabelle infradistrettuali previste dallo stesso testo di legge e che rappresentavano un'innovazione al fine di evitare temporanei vuoti di organico non avessero registrato lo sfavore da parte della corporazione dei magistrati, che gradisce poco la mobilità imposta, credo che le conseguenze dannose, giustamente lamentate, anche per i temporanei vuoti di organico, non sarebbero state registrate.

Tutto questo per dire che ognuno deve fare la sua parte. Anch'io a volte ho lamentato un certo modo di legiferare non sempre coerente da parte del Parlamento e, giustamente, il Consiglio superiore della magistratura ci richiama ad una maggiore attenzione in questo momento di passaggio fondamentale per la giustizia. Tuttavia, ritengo che se tutti facessero fino in fondo la propria parte le cose andrebbero meglio.

Avviandomi alla conclusione, ribadisco che le novità che il testo ci presenta a mio avviso non sempre si affinano e tuttavia concordo con la linea scelta, che politicamente è la più corretta, ossia quella di limitare al massimo un ulteriore intervento emendativo per evitare altri rinvii e per fare in modo che il provvedimento sul giudice unico — non più rinviabile, lo ripeto ancora — trovi la sua attuazione ed entri in vigore nei termini previsti di cui non è infatti ipotizzabile, come ho detto poc'anzi, un ulteriore prolungamento.

In questa chiave vanno letti il testo licenziato dalla Commissione giustizia della Camera ed i limitati ma, a mio avviso, assolutamente indispensabili inter-

venti emendativi apportati. È per questa ragione che a nome del mio gruppo ne raccomando l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Partecipazione italiana al finanziamento della Banca Africana di Sviluppo, dell'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti, della Global Environment Facility, dell'ASEM Trust Fund e del Multilateral Investment Fund (5901) (ore 19,55).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Partecipazione italiana al finanziamento della Banca africana di sviluppo, dell'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti, della Global environment facility, dell'ASEM trust fund e del Multilateral investment fund.

**(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 5901)**

**PRESIDENTE.** Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 15 minuti;

Governo: 15 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 35 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 33 minuti;

Forza Italia: 56 minuti;

Alleanza nazionale: 52 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 43 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Comunista: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 9 minuti; Verdi: 8 minuti; Rinnovamento italiano popolari d'Europa: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Rifondazione comunista: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; CDU: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

**(Discussione sulle linee generali - A.C. 5901)**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pezzoni.

**MARCO PEZZONI, Relatore.** Signor Presidente, siamo alla prima lettura di un disegno di legge di una certa importanza perché riguarda quelle che ormai sono le nuove dimensioni della politica economica e finanziaria internazionale, del rapporto nord-sud. Inoltre questo provvedimento ha sicuramente a che fare con quella che credo sia la sfida più importante dei prossimi anni a livello internazionale: la costruzione di una nuova architettura

finanziaria a livello globale, che tenga conto dei diritti e delle potenzialità di sviluppo del sud del mondo.

Signor Presidente, si tratta, come del resto lei ha già detto, di un disegno di legge che comporta una spesa finanziaria di una certa consistenza da parte dello Stato italiano. Una spesa di oltre 240 miliardi: un onere che non si riferisce tutto al 1999 ma che deve essere diluito e articolato nel tempo (fino a otto anni: sono previste cinque-sei rate). Si tratta comunque di una cifra consistente che si aggiunge alla spesa finanziaria che per organismi e banche di sviluppo l'Italia ha sostenuto in questi anni a livello multilaterale. Sommando gli investimenti dell'anno scorso si arriva complessivamente a 10 mila miliardi. Siamo dinanzi ad una finanziaria « leggera » che serve appunto a finanziare la cooperazione internazionale e lo sviluppo di diversi paesi.

Il primo di questi finanziamenti riguarda la Banca africana di sviluppo e si articola in due direzioni.

La prima è che, con questo provvedimento, votiamo il cambiamento dello statuto, perché la Banca africana di sviluppo registra una crescente partecipazione di paesi non solo regionali, cioè africani, ma anche di un numero sempre più consistente di paesi extra africani. È giusto che vi partecipi anche l'Italia con una spesa di circa 3,4 miliardi per otto anni, per un totale di circa 26,7 miliardi di partecipazione finanziaria.

La partecipazione dell'Italia è importante innanzitutto perché l'Africa è il continente più povero del pianeta, è un po' la nostra America latina: o l'Europa si interessa allo sviluppo dell'Africa o la sua situazione rimarrà anche per i prossimi anni drammatica. In più, nel mese di aprile 2000, vi sarà il primo vertice tra Unione europea ed Africa, evento importante che dovrà vedere l'Europa protagonista come partner non solo economico-commerciale, ma anche politico, interessato allo sviluppo umano dell'Africa e alla soluzione dei drammatici conflitti che segnano questo continente. Tale partecipazione è resa importante anche dalla

modificazione dello statuto che prevede il coinvolgimento di paesi extra africani fino al 40 per cento; è, dunque, evidente che vi sia una maggiore responsabilità dei paesi non africani.

Il secondo punto del disegno di legge riguarda, invece, un primo aumento di capitale all'agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (MIGA). Si tratta di un'istituzione che fa parte del gruppo della Banca mondiale e che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del settore privato incoraggiando l'investimento privato estero verso i paesi in via di sviluppo, garantendo i paesi che investono dai rischi politici e facendo assistenza ai paesi interessati perché l'investimento privato sia il più efficace possibile. Anche in questo caso si tratta di una cifra significativa: l'Italia deve investire 7,2 miliardi in due rate di 3,6 miliardi ciascuna. La partecipazione finanziaria è assai più consistente ma, come si sa, la quota da pagare non è quella prevista, essendone semplicemente una parte: poco più di 4 milioni di dollari in due *tranche* di 3 miliardi e 600 milioni di lire ciascuna. L'Italia ha partecipato al dibattito, che è diventato di grande importanza soprattutto nell'ultimo anno, e si è molto battuta presso le istituzioni della Banca mondiale perché siano sempre di più caratterizzate da un processo riformatore. Nella nuova architettura finanziaria internazionale, infatti, da più parti, non solo dall'ONU e dall'Ecosoc presieduto dall'ambasciatore Fulci presso l'ONU, si è manifestata l'esigenza di costruire una profonda riforma del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. L'Italia ha partecipato al dibattito da cui è emersa la volontà di fare dell'*Inspection panel* uno strumento di consultazione e di controllo sull'efficacia degli investimenti nella Banca mondiale estendendoli alla MIGA. L'ONU e le società civili di paesi del nord e del sud del mondo hanno manifestato l'esigenza di un cambiamento strategico sia verso il Fondo monetario internazionale sia verso la Banca mondiale, nel senso di dare crescente priorità agli investimenti socialmente utili. Non a

caso, nel dibattito internazionale l'aspetto sociale degli investimenti per lo sviluppo viene definito il quarto pilastro dell'architettura finanziaria internazionale. Vi è, dunque, una nuova attenzione che scaturisce dalla società civile europea ed italiana. La campagna per la riforma della Banca mondiale chiede una maggiore attenzione e partecipazione perché gli investimenti abbiano un'efficacia sociale e perché la priorità della lotta alla povertà, sottolineata dalle grandi conferenze internazionali dell'ONU, sia l'obiettivo primario degli interventi di aiuto allo sviluppo del sud del mondo. Ecco perché nella mia relazione, che non richiederò interamente, ho ritenuto opportuno ricordare un momento importante dello sforzo compiuto dalla Commissione affari esteri della Camera in direzione di un dibattito che prefiguri già le riforme da attuare per giungere ad una architettura finanziaria internazionale più trasparente e democratica; abbiamo avuto l'onore di ascoltare, in occasione di una audizione, il Presidente Ciampi, ovviamente quando era ancora ministro del tesoro e presidente della Interim Committee del Fondo monetario internazionale. Come presidente di tale organismo, l'allora ministro Ciampi cominciava ad avanzare le prime proposte che stanno nascendo in sede internazionale, ma anche europea ed italiana, per cercare di far sì che il Fondo monetario internazionale, quale banca mondiale, presti sempre maggiore attenzione all'efficacia dell'intervento sociale. Non è un caso che, recentemente, l'Ecosoc dell'ONU abbia criticato più volte il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale in quanto, spesso, l'attenzione allo sviluppo sociale umano è stata più proclamata che prestata; c'è bisogno, quindi, di una forte correzione delle strategie di tali organismi internazionali affinché l'efficacia degli investimenti sia volta in favore dell'autosviluppo o, come si dice oggi, del « co-sviluppo » delle popolazioni locali.

Il terzo punto del disegno di legge in esame riguarda l'ASEM Trust Fund. Si tratta di un'iniziativa importante concepita dall'Unione europea che, durante la

presidenza della Gran Bretagna, ha sempre più rivolto la propria attenzione all'architettura finanziaria internazionale, in particolare facendo un'analisi attenta delle crisi finanziarie, che in questo decennio sono aumentate e hanno colpito, proprio negli ultimi due anni, soprattutto i grandi paesi asiatici. Per questa ragione tale fondo, voluto dall'Unione europea e gestito anch'esso dalla Banca mondiale, ha a che fare anzitutto con gli interventi di prevenzione e, comunque, con quelli conseguenti alle crisi finanziarie che colpiscono società economiche civili, soprattutto dell'Asia; è questa la sua finalità più importante.

Faccio presente al sottosegretario che vi è una richiesta rilevante da parte degli esperti delle ONG e della società civile asiatica ed europea; tali esperti si sono incontrati il mese scorso a Roma proprio per fare in modo che l'ASEM favorisca sempre più lo sviluppo della società civile e la ricchezza sociale della popolazione, nonché affinché si eviti che i fondi vengano dirottati verso il traffico delle armi.

Si tratta, dunque, di una scelta importante; è altrettanto importante che in occasione del terzo vertice ASEM che si terrà a Seul nell'ottobre 2000 vi sia la partecipazione dei rappresentanti della società civile, degli esperti, perché la chiave di lettura di tali investimenti non può essere appannaggio unicamente del livello intergovernativo; al contrario, i governi devono aprirsi sempre più al controllo e ai suggerimenti delle popolazioni e della società civile, proprio affinché l'efficacia degli investimenti abbia un impatto maggiore. Per tali ragioni, è importante che il Governo si faccia carico, nelle sedi internazionali opportune, di proporre che al terzo vertice ASEM di Seul prendano parte tecnici ed esperti della società civile, europea ed asiatica.

Il quarto punto del provvedimento in esame, il più oneroso, riguarda la GEF-2, ossia la ricostituzione delle risorse della Global environment facility. Si tratta di una ricostituzione finanziaria assai impegnativa, se è vero come è vero che il nostro paese si impegna, con tale provve-

dimento, a finanziare un investimento pari a 143 miliardi in sei rate, che saranno articolate in cinque anni, dal 1998 al 2002.

Questo è un provvedimento molto importante anche perché dà vita ad una cooperazione strategica tra l'ONU e la Banca mondiale, fatto questo non sempre scontato. In questo caso la cooperazione per lo sviluppo — con una particolare attenzione soprattutto allo sviluppo sostenibile, all'effetto serra, alla biodiversità, alle acque internazionali ed all'ozono — si realizza tra la Banca mondiale, il programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) e il programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP). In questo caso, si registra una alleanza strategica assai importante perché si consente, nell'ambito del rapporto con le rappresentanze dell'ONU, di avere più attenzione alle sfide proposte a Rio de Janeiro nel corso della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo.

Questo provvedimento è importante anche perché dobbiamo capire sempre più che a livello mondiale-globale abbiamo il seguente bisogno: quello di una *governance* unitaria sul piano politico-economico e sul piano sociale; invece, alle soglie del nuovo millennio si sta registrando una nuova schizofrenia crescente o di separazione, se si vuole: da un lato, vi sono le organizzazioni dell'ONU (mi riferisco all'UNDP, all'Ecosoc e all'UNCTAD, con riguardo ai paesi in via di sviluppo); dall'altra, si sta creando un altro tipo di alleanza tra l'Organizzazione mondiale per il commercio, il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale, che oscilla tra i due terreni e che prevede, ad esempio, nel prossimo Millennium round di Seattle di raggiungere sempre più, come primato nel diritto internazionale, l'obiettivo di una totale liberalizzazione economica e commerciale, che risulta però scissa dai grandi problemi dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile e soprattutto dell'attenzione alle clausole sociali e a quelle ambientali.

Questa conferenza del Millennium round, che si terrà tra la fine di novembre

e i primi giorni di dicembre a livello intergovernativo a Seattle come inizio di nuovi negoziati internazionali, richiederà da parte dell'Italia una attenzione particolare perché noi dobbiamo certamente permettere sempre più la liberalizzazione del commercio, ma anche cercare di conciliarla con il diritto ambientale e con i diritti umani.

L'ultimo provvedimento, ma non per importanza — comporterà una spesa di 10 miliardi e 800 milioni annui dal 1999 al 2003 per un totale di 54 miliardi di lire — riguarda l'intervento a favore della piccola e media impresa in America latina (si tratta di un finanziamento alla Banca interamericana di sviluppo). Ricordo che ci siamo assunti questo compito importante al vertice euro-latino americano di Rio de Janeiro del 29 giugno. In quell'occasione abbiamo assistito ad un fatto veramente straordinario: abbiamo constatato che l'America latina (il Brasile, l'Argentina, il Cile ed altri paesi) vede nel modello della piccola e media impresa italiana un modello straordinariamente utile da reinventare e da ricostruire nel proprio territorio. Ed ecco la ragione per la quale il provvedimento al nostro esame è molto importante: finalmente l'Italia — anche perché vi sono comunità italiane in tutta l'America latina — agisce assieme ad altri paesi per consentire che lo sviluppo della piccola e media impresa dia più ricchezza e più coesione sociale anche alla sfida di una economia più avanzata dell'America latina.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**VALENTINO MARTELLI,** *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Vorrei innanzitutto rassicurare l'onorevole Pezzoni sul fatto che il Governo è estremamente d'accordo con quanto egli diceva sulla riforma delle istituzioni finanziarie internazionali. Il nostro ambasciatore Fulci, presidente dell'Ecosoc, che è un forte propugnatore delle teorie appena

esposte dall'onorevole Pezzoni, è seguito ed è stimolato dal Governo: è il nostro rappresentante con tutto il nostro appoggio.

Per quanto riguarda gli organismi finanziari e i fondi che sono destinatari dei finanziamenti italiani previsti dal disegno di legge in oggetto, vorrei chiarire che essi sono strumenti di intervento di particolare importanza per i paesi in via di sviluppo (come affermava poc'anzi il relatore). Si tratta di organismi il cui scopo è quello di favorire il trasferimento di risorse a condizioni privilegiate ai paesi più poveri per la realizzazione di progetti e studi. La partecipazione italiana agli stessi appare non solo auspicabile, ma soprattutto coerente con la tradizione politica di supporto allo sviluppo delle aree più arretrate perseguita dal nostro paese.

È altresì da rilevare che i progetti e gli studi promossi da alcune delle istituzioni in questione riguardano settori a cui l'Italia annette particolare importanza quali, ad esempio, lo sviluppo sostenibile e la promozione del settore privato e degli investimenti privati esteri verso i paesi in via di sviluppo.

Si ricorda inoltre che, anche a seguito delle crisi finanziarie e della marginalizzazione di un certo numero di paesi nel contesto del processo di globalizzazione, le organizzazioni e i fondi in parola, rafforzati anche sotto il profilo di un incremento delle risorse a disposizione, svolgono un ruolo sempre più rilevante di stabilizzazione e di promozione dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alle categorie più vulnerabili.

I finanziamenti oggetto del disegno di legge rappresentano inoltre una concreta risposta ai pressanti appelli per una maggiore assistenza da parte delle istituzioni internazionali rivolti dai paesi in via di sviluppo in tutti i fori multilaterali.

Si segnala per ultimo che i predetti organismi e fondi operano in alcune aree geografiche altrimenti difficilmente penetrabili dalla nostra imprenditoria. La partecipazione finanziaria e la collaborazione con dette istituzioni pertanto consente al nostro paese di disporre di nuove e più

efficaci opportunità e soprattutto di possibilità di trasferimento di tecnologia industriale su scala mondiale.

Per quanto riguarda il modello delle piccole e medie imprese italiane devo dire che, girando in tutti i paesi dell'est, è la prima cosa che ci viene chiesta: tutti vogliono imitare il nostro sistema. Non c'è dubbio che noi sosteniamo questo anche nei vari fori internazionali e che appoggeremo sicuramente le nostre piccole e medie imprese in tutte le parti del mondo, perché è la prima cosa che ci viene richiesta.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

**GUALBERTO NICCOLINI.** Signor Presidente, anch'io sarò breve, data l'ora.

Il gruppo di Forza Italia si è espresso favorevolmente su questo provvedimento già in Commissione, però se lo esaminiamo non possiamo fare a meno di notare due aspetti che vanno sottolineati in presenza del Governo. Da una parte, rimane ancora la cronica carenza di personale direttivo italiano nelle funzioni importanti di questi organismi finanziari nel mondo; dall'altra, nei contatti con i paesi di queste aree, parliamo dell'America del sud in particolare, ma anche dell'Africa, spesso sentiamo dire dai nostri amici stranieri che essi non avvertono una linea strategica di politica estera del nostro Governo nei loro confronti. In alcune aree vengono assunti provvedimenti saltuari e si svolgono visite occasionali, ma manca una strategia globale. Di questo risentono i nostri operatori e anche le piccole e medie aziende che potrebbero trovare notevoli sbocchi in molte aree, soprattutto nell'America latina, ma che si sentono abbandonati o per lo meno non adeguatamente sorretti dal Governo italiano.

Quindi è importante questo tipo di investimenti negli istituti finanziari che riguardano aree molto importanti per lo sviluppo: parliamo dell'Africa, dell'Asia, con le sue crisi finanziarie, dell'America del sud; aree con grandi potenzialità che

spesso vengono trascurate dai nostri Governi o, per lo meno, non seguite in un rapporto strategico globale. E spesso gli operatori italiani sono i primi a risentirne.

Penso che, se non si adotta una politica estera globale di un certo tipo, sia inutile investire questi soldi perché essi non avranno una ricaduta non solo in favore dei paesi che si vogliono aiutare ma anche per il paese che investe.

Con queste considerazioni ribadisco il voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### **Proposta di deferimento in sede redigente di un disegno di legge (ore 20,23).**

**PRESIDENTE.** Comunico che sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani il deferimento, in sede redigente, del seguente disegno di legge, per il quale la XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento in sede redigente, che propongo alla Camera a norma del comma 2 dell'articolo 96 del regolamento:

S. 1280. — « Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea » (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (5580) (La Commissione ha elaborato un nuovo testo).

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 9 novembre 1999, alle 9:

1. — Interrogazioni.

(Ore 16)

2. — Deferimento a Commissione in sede redigente, a norma dell'articolo 96, comma 2, del Regolamento, dei disegni di legge 5753 e 5580 (Vedi allegato).

3. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di due procedimenti penali nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-ter, nn. 36(R)-57-A).

— *Relatore:* Pecorella.

4. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

S. 4129 — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998 (Approvato dal Senato) (6383).

— *Relatore:* Di Rosa.

S. 4130 — Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999 (Approvato dal Senato) (6387).

— *Relatore:* Niedda.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma (6415).

— *Relatore:* Battaglia.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4090 — Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di

accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (6305).

— *Relatore*: Monaco.

7. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge*:

SBARBATI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BONITO ed altri; MIGLIORI; DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri e MOLINARI ed altri: Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (675-1873-2507-2891-3014-3081-D).

— *Relatore*: Bonito.

8. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge*:

SCOCA; NICOLA PASETTO e ALBERTO GIORGETTI; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA; CARMELO CARRARA; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; PISANU ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISAPIA ed altri: Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-bis-4707-B).

— *Relatore*: Carotti.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (5857),

e delle abbinate proposte di legge: MUSSI ed altri e BERTINOTTI ed altri (5518-5684).

— *Relatori*: Guerzoni, per la maggioranza; Boghetta, di minoranza.

#### PROGETTI DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONI IN SEDE REDIGENTE

*IX Commissione permanente (Trasporti)*:

Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale. (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo*) (5753).

*XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)*:

S. 1280 — Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (5580).

(*La Commissione ha elaborato un nuovo testo*).

**La seduta termina alle 20,25.**

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

*Licenziato per la stampa alle 22,20.*